

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge n.381/91, la società cooperativa sociale denominata "PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Cagliari, all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.	
	1.3 L'assemblea straordinaria ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8 novembre 1991, n.381, ha per scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, tramite la cooperazione dei soci, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando, mediante la partecipazione di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.	
	3.2 La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	3.3 La cooperativa, nello svolgimento della sua attività si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ai sensi dell'art.2512 del codice civile.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone come oggetto la gestione stabile o temporanea delle seguenti attività:	

	- attività di assistenza, anche con generi alimentari, alle persone indigenti, sia all'interno che all'esterno della cooperativa medesima;	
	- servizi di consulenza psicologica e terapeutica a favore di minori e adulti in genere, sia per conto di enti pubblici che in forma privata;	
	- comunità socio sanitarie ad alta intensità assistenziale per minori con disturbo mentale e/o dipendenza da sostanze (droghe, alcool, etc.);	
	- comunità terapeutiche per minori tossicodipendenti;	
	- servizi di segretariato sociale e/o di assistenza sociale e psico-pedagogica sia per conto di enti pubblici sia in forma privata;	
	- attività e servizi rivolti alla prima infanzia quali Sezioni Primavera e Baby Sitters a domicilio;	
	- comunità di accoglienza e/o servizi rivolti alle donne vittime di violenza e della tratta, anche con figli minori;	
	- centri antiviolenza rivolti alle donne;	
	- case famiglia e/o comunità per l'accoglienza di persone con disabilità fisica o mentale, sia per conto di enti pubblici sia in forma privata;	
	- strutture residenziali e/o semiresidenziali per pazienti psichiatrici, sia per conto di enti pubblici sia in forma privata;	
	- interventi di housing sociale;	
	- interventi di housing sociale rivolti a detenuti anche con figli minori, sia donne che uomini, italiani e stranieri;	
	- centri diurni per minori e/o adulti con disabilità fisica e/o mentale;	
	- servizi di assistenza domiciliare per anziani e/o disabili;	
	- servizi e centri di aggregazione ed animazione sociale per minori e/o adulti con disabilità fisica e mentale;	
	- servizi, ivi compresa la formazione, per la gestione di progetti ed attività rivolti alla promozione dell'adozione internazionale e dell'affido etero familiare;	
	- attività di progettazione, consulenza e coordinamento tecnico amministrativo di progetti ed interventi sociali a valere su fondi europei;	
	- comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie assistenziali per anziani;	
	- servizi di accompagnamento per disbrigo pratiche, centri per attività diurne, notturne ed estive;	
	- servizi di sostegno socio educativo domiciliare e scolastico per minori, anche portatori di handicap;	
	- ludoteche, centri di aggregazione giovanile, centri gioco, baby parking, servizi di baby sitter, itinerari turistico-culturali per anziani, minori, disabili e famiglie;	
	- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a domicilio, servizi di lavanderia e stireria;	
	- servizi socio sanitari ed educativi in genere;	

	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati sia presso famiglie, sia presso scuole di ogni ordine e grado o altre strutture di accoglienza;	
	- attività sportive, di sensibilizzazione e animazione, nonché di formazione e consulenza;	
	- trasporto di persone, compresi i disabili, con automezzi idonei o con automezzi pubblici;	
	- progetti di servizio civile volontario secondo quanto previsto dall'attuale normativa nazionale;	
	- attività pubblicistiche ed editoriali a carattere culturale;	
	- progetti e servizi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale in relazione alle problematiche delle tossicodipendenze;	
	- strutture sportive e culturali con annessi servizi di ristoro rivolti ai giovani ed agli anziani;	
	- interventi e servizi rivolti ai minori a rischio di devianza e/o coinvolti in attività criminose, atti a favorirne il recupero sociale, scolastico e lavorativo;	
	- attività sportive, culturali, educative e scolastiche atte a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale dei portatori di handicap psichico e fisico;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di strutture e servizi polifunzionali che operino anche per il recupero psicofisico e motorio, e l'avviamento professionale di portatori di handicap;	
	- colonie marine e montane per minori, anche disabili;	
	- servizi e centri di accoglienza e sostegno per stranieri, minori e/o adulti, in modo da facilitarne l'inserimento sociale e l'integrazione;	
	- case famiglia e comunità alloggio per minori anche sottoposti a provvedimenti alternativi alla detenzione in carcere dall'autorità giudiziaria minorile, assicurando loro sostegno psicopedagogico oltre che assistenza materiale;	
	- centri di prima accoglienza e comunità per madri in difficoltà atti a favorire l'inserimento della mamma e del bambino in un nucleo familiare idoneo;	
	- seminari, convegni e corsi di formazione per genitori, insegnanti ed operatori;	
	- servizi di prevenzione della dispersione scolastica istituendo centri d'ascolto per il disagio adolescenziale;	
	- attività di ricerca e monitoraggio sul territorio.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano	

attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consorzi finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;

potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta di risparmio tra il pubblico;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge n.216/1974 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.197/1991 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5

(Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo eser-

Articolo 6

(Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, l'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art 5) in una categoria speciale alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa,

contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

6.4 Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

6.5 I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il tempo di permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della cooperativa, sono tuttavia ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello statuto.

6.6 Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle indicate all'articolo 14 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

6.9 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento del

la sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Articolo 7
(Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8
(Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque);
 8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci);
 8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Articolo 9

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 10

(Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria dei soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, ed inoltre a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata

	in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato;	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole per gli interessi della società.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

		mento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa, sia cessato per qualsiasi motivo.
		13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
		13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
		13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale
		13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
		Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima dalla chiusura dell'esercizio suddetto, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
		13.6 Il recesso non può essere parziale.
		Articolo 14 (Esclusione)
		14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
		a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
		b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
		c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo o comunque attività contraria agli interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come definito dall'art.1455 del codice civile;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa, o fomenti dissidi o discordie tra i soci;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 15	
	(Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 24.6 lett c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art 2545 quinquies, comma 3 cc.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 16	
	(Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	

		effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art 15.	
	16.2	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società In difetto di tale designazione si applica l'art 2347, commi 2 e 3 cc.	
	16.4	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art 15.	
	16.5	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art 7.	
	16.6	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art 15.	
		Articolo 17	
		(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	17.1	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
		Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art 14.1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art 1243 cc.	
	17.4	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	

	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 18	
	(Soci sovventori)	
	18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Articolo 19	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento);	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci).	
	Articolo 20	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Articolo 21	
	(Deliberazione di emissione)	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 22	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 cc, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 23	
	(Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 cc., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	

	24.8 Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	24.9 In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per la remunerazione di cui alla precedente lettera d).	
	Articoli 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; - emissione ed erogazione gratuita di quote di sovvenzione di cui all'art.4 della legge 59/92.	
	25.3 Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento di cui sopra operato dagli amministratori.	
	25.4 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI COMPETENZE E MODALITA'	
	Articolo 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina dell'Organo amministrativo; c) la nomina nei casi previsti dall'art 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	h) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	i) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	l) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	26.3 Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Articolo 27	
	(Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	27.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	27.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, o in caso di inattività o impossibilità di questi, ad opera del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio, presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	27.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o quanto meno fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	27.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	27.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	

presenti o informati tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

27.6 In tal caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 28

(Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

28.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

28.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

28.3 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse e specifiche maggioranze.

28.4 In ogni caso quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della metà più uno dei soci con diritto di voto.

Articolo 29

(Votazioni)

29.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

29.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

29.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Articolo 30

(Voto)

30.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

30.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

30.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art.21.2

30.4 Ai soci operatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

30.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio operatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31

(Presidenza dell'Assemblea)

31.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 32

(Amministrazione)

32.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

	32.2 Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Tuttavia in sede di nomina è possibile prevedere che l'amministrazione sia affidata ad esse disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina stessa, salvi i limiti di legge.	
	32.3 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	32.5 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	32.6 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni, in ogni caso nel rispetto dei limiti fissati dalle vigenti norme di legge.	
	32.7 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	32.8 Al momento della nomina del Consiglio, l'Assemblea dei soci può nominarne il Presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti.	
	32.9 Ove non abbia provveduto l'Assemblea dei soci il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Articolo 33 (Compiti degli Amministratori)	
	33.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	33.2 Spetta, tra l'altro, all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dal successivo articolo 37;	
	g) assumere e licenziare personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della società ad organi federali o consorziale;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	

dei soci;

j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino comunque nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati all'Assemblea;

k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con enti pubblici.

33.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cc., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

33.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

33.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti disgiuntamente, altri congiuntamente o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, gli amministratori costituiranno il Consiglio di Amministrazione che opererà con metodo collegiale.

33.5 Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

33.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore intende compiere; competenti a decidere su tale opposizione sono tutti gli amministratori, a maggioranza assoluta.

Articolo 34

(Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

34.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia una materia su cui deli-

			berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	34.2		La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	34.3		Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	34.4		Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.	
			Articolo 35 (Integrazione del Consiglio)	
	35.1		In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 cc..	
	35.2		Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	35.3		In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.	
	35.4		La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.	
	35.5		I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.	
	35.6		Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.	
			Articolo 36 (Compensi agli Amministratori)	
	36.1		Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.	
			Articolo 37 (Rappresentanza)	
	37.1		L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	

ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

37.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

37.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

37.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

37.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

37.6 Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

37.7 In caso di amministrazione attribuita a più amministratori non collegialmente ma congiuntamente o disgiuntamente tra loro, la rappresentanza della società spetta agli amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art 38 (Collegio sindacale)

38.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art 2543 cc, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

38.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

38.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Articolo 39

(Compiti)

39.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art 2409 ter cc.. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

	Articolo 40 (Organo di controllo facoltativo)	
	40.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art 2543 cc., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	40.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti cc..	
	TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Articolo 41	
	41.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 cc.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	41.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	41.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.	
	Articolo 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	42.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge, nel seguente ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

Articolo 43
(Regolamenti)

43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

43.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 44
(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

44.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

44.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 45
(Clausola compromissoria)

45.1 Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra la società ed i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, e quelle tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta anche di una sola delle parti.

45.2 Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie per le quali

la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

45.3 La soppressione della presente clausola deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, salvo il diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti entro novanta giorni.

Articolo 46

(Rinvio)

46.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

IO SOTTOSCRITTA DOTTORESSA MARIA CRISTINA LOBINA NOTAIO IN AS-
SEMINI ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI LANUSEI ED
ORISTANO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMA-
TICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CAR-
TACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.